

Rilevanza del disturbo di personalità nel giudizio di addebito

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 2 aprile 2014 (Pres. est. Olindo Canali)

GIUDIZIO DI ADDEBITO – DISTURBO DELLA PERSONALITÀ – RILEVANZA – CONDIZIONI

La definizione del disturbo di personalità procede dalla definizione di ‘tratti di personalità’ che dice di quei ‘modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali personali rilevanti’. Quando, e soltanto quando, ‘...i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale adattiva o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono Disturbi di Personalità. La caratteristica essenziale di un disturbo di personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devi marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale o controllo degli impulsi’. Questo modello costante risulta inflessibile e pervasivo in un ampio spettro di contesti personali e sociali e determina un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree impostati. Il passaggio dai tratti di personalità al disturbo di personalità non avviene - sempre - con modalità traumatiche, non si assiste cioè al passaggio di una condizione ‘normale’ ad una condizione ‘disturbata’, ma, piuttosto, si osserva una personalità che a seguito di diversi fattori (ambientali, biologici, traumatici, ecc.) può assumere schemi e modelli disadattivi, passando così da uno ‘stile di personalità’ ad un ‘disturbo di personalità’. A partire dalla sentenza delle SS.UU. 9163 del 25 gennaio-8 marzo 2005 –c.d. Sentenza Raso - i disturbi di personalità diventano giuridicamente rilevanti quando siano ‘...per consistenza, intensità rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere’ del soggetto. Ciò che è rilevante, tuttavia, è non tanto la natura e l’origine del disturbo di personalità, quanto gli effetti che il medesimo determina ‘...sulla capacità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta nonché sull’attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi che motivano l’azione’. Un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, per essere irrilevante ai fini della deleratoria di addebito, deve essere, allora, una condotta-sintomo che riveli il disturbo di personalità e nel contempo ne sia la cifra comportamentale, con esso ponendosi in connessione diretta e di

esso manifestandosi quale inequivoco segnale rivelatore (c.d. 'valore di malattia' del comportamento tenuto)

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 118 disp. att. c.p.c come modificato dal DL 69\2013)

1) Gli atti introduttivi.

Con lungo e articolato ricorso presentato in data 15.2.2012 il signor AA, premesso il matrimonio contratto con BB in ... in data ...1996 - trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di P... - in costanza del quale è nata la figlia ... (...2002), chiede che sia dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi.

Narra il signor AA che dall'anno 1997 registrava nella signora BB un "*forte cambiamento*" che la rendeva, inizialmente, indifferente alle esigenze dei familiari nei confronti dei quali assumeva, successivamente, comportamenti aggressivi.

Segnalava frequenti allontanamenti della moglie da casa anche in orario serale e notturno che comportavano il di lei allentamento dei doveri accuditivi verso la figlia ...

Detto che "*...nonostante i vari tentativi il marito non riusciva a comprendere le ragioni e le cause dell'improvviso distacco e della indifferenza della moglie...*" e segnalato il progressivo distacco ed il conseguente "*...rancore tra marito e moglie*" riferiva il signora AA delle prime criticità a livello sia fisico che psichico manifestati dalla signora BB.

Un primo riscontro diagnostico indicava nella signora BB uno "*stato di anoressia con depressioni e attacchi di panico*" sì che a partire dal febbraio 2008 iniziavano più approfonditi accertamenti che conducevano ad una ben più severa diagnosi di "*stato depressivo con disturbo bipolare dell'umore di tipo 2*" cui si innestava ben presto (e dopo una serie di ricoveri presso l'unità psichiatrica del Presidio Ospedaliero di ...) un "*disturbo di personalità*" che verrà poi individuato in quello "*istrionico*".

Segnalato come i successivi accertamenti confermarono un disturbo bipolare con "*viraggio verso stati maniacali con sintomi psicotici*" il signor AA chiede con narrativa protratta per oltre dodici pagine l'affidamento esclusivo di .. al padre, l'addebito della separazione alla moglie e che, a carico della stessa, venga posto l'obbligo di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia.

Con memoria difensiva depositata in data 21.5.2012 la signora bb segnalava, da un lato, la "*...strumentalizzazione poco encomiabile*" da parte del signor aa dei difficili momenti vissuti dalla moglie e dall'altro stigmatizzava la produzione di "*...una serie di documenti lesivi della privacy dell'odierna resistente, senza alcun rispetto o scrupolo nei riguardi della moglie...*".

Detto che l'insorgenza delle sue criticità di ordine fisico e soprattutto di ordine psichico erano da ricondursi alla perdita della propria madre avvenuta in data 12.7.2007 e segnalato come, nonostante il grave lutto

che ebbe a colpirla, il marito “...anziché stare vicino alla moglie ha invece cominciato a manifestare insofferenza per la stessa, trascurandola ed iniziando ad uscire sempre più spesso da casa per trascorrere il suo tempo al bar, con gli amici...” sì che la moglie si era “...trovata a dover elaborare il suo grande lutto nella totale assenza del marito”, non negando i propri problemi psichici che avevano comportato il suo ricovero presso strutture psichiatriche, diceva la signora bb delle inaccettabili condizioni alle quali il marito aveva proposto la separazione coniugale consensuale e che prevedevano il trasferimento integrale della casa coniugale in favore del marito e l’affido condiviso di .. con collocamento al 50% presso ciascun genitore.

Rivendicate le proprie competenze materne chiedeva la signora ... l’affidamento in via condivisa di ... con suo prevalente collocamento presso la madre, l’assegnazione a sé stessa della casa coniugale, la regolamentazione dei tempi e dei modi della frequentazione tra padre e figlia ed un contributo, da porre a carico del signor AA, fissato nella somma di euro 500,00 per il mantenimento della figlia.

Con il decreto che fissava la comparizione personale delle parti il Presidente mandava ai Servizi Sociali di procedere ad una sollecita indagine psicosociale con particolare riguardo alle condizioni di vita ed allo stato psico emotivo della minore, alla di lei situazione scolastica e domestica presso l’attuale domicilio del padre, le condizioni psicofisiche della madre, la natura della relazione dalla minore intrattenuta con ciascuna delle figure genitoriali, eventualmente procedendo all’esame di retto della minore stessa al fine di verificare eventuali situazioni di disagio e la persistente compatibilità al suo interesse evolutivo della situazione di collocamento in atto.

2) I provvedimenti presidenziali. Lo svolgimento del processo.

Disposto un primo rinvio avendo la signora BB fatto pervenire un certificato medico alla udienza ex art. 708 c.p.c. tenutasi in data 10.7.2012 il Presidente così provvedeva

rilevata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione conciliativa su alcuna delle questioni affrontate e contestate;

osservato che entrambi i coniugi insistono per l'affidamento, esclusivo a sé il sig. AA e condiviso con collocamento presso di sé la signora BB, della figlia .. (n..2002);

vista la relazione dei Servizi Sociali di .., i quali evidenziano che i “genitori sembrano entrambi sinceramente legati alla figlia e sembrano preoccupati rispetto ai rischi evolutivi cui la stessa potrebbe essere esposta vista la difficile situazione familiare” e che “la conflittualità tra i coniugi appare ancora molto elevata e pregiudica la possibilità di collaborazione tra gli stessi in merito alla gestione di ...”; inoltre che, salvo un ulteriore e maggiore approfondimento “il sig. AA rappresenta per .. un valido punto di riferimento e di accudimento, apparendo capace di rispondere ai bisogni della minore” mentre la signora BB “sembra presentare alcune difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale in concomitanza dell’acuirsi periodico del suo malessere”; osservato che infatti la signora BB, attualmente in cura presso il C.P.S., anche a seguito del trauma per la perdita della propria madre, è stata

ricoverata numerose volte presso il reparto di psichiatria, con diagnosi (a partire dall'anno 2008) di "anoressia con depressione ed attacchi di panico" e "stato depressivo con disturbo bipolare dell'umore di tipo 2" e che l'ultimo episodio è avvenuto di recente, nel gennaio 2012, all'esito dell'allontanamento dalla casa coniugale dopo un litigio con il marito; rilevato che, seppure la terapia seguita sta producendo buoni risultati in particolare sulla stabilizzazione dell'umore, la stessa assistente sociale che segue la signora dall'anno 2009 sul luogo di lavoro, riferisce che la signora "con l'adeguato supporto dei Servizi Sociali presenta sufficienti capacità genitoriali: con una soluzione abitativa protetta che le permetta l'allontanamento dalla casa coniugale, per ricevere assistenza, potrebbe recuperare in pieno fiducia in se stessa, rinforzando e consolidando le sue capacità educative verso la figlia, trovando stabilità e benessere fisico oltre che psichico, divenendo per .. risorsa valida ed indispensabile" (cfr. rel. del 27.6.2012);

osservato che pertanto il quadro clinico della signora PARISI può dirsi tutt'altro che stabilizzato, seppure potenzialmente in positiva evoluzione, e che, prima di potere divenire un polo di riferimento educativo ed affettivo per la minore, occorre che ella svolga e concluda un serio percorso psicologico che le consenta un pieno recupero della stabilità dell'umore ed un superamento del disagio e delle fragilità che la affliggono;

ritenuto che, nel quadro sopra descritto, appare consigliabile l'affidamento della minore all'Ente, con collocamento presso il padre, disponendo che la madre rilasci la casa coniugale entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

ritenuto che deve essere demandata al Servizio Sociale la regolamentazione della frequentazione tra madre e figlia (che si ritiene possa essere ampia, almeno a fine settimana alternati e con uno o due giorni infrasettimanali ed equa suddivisione dei periodi di vacanza);

osservato, quanto alle questioni economiche, e ferma la inammissibilità delle domande restitutorie, risarcitorie e volte alla divisione dei beni comuni, che vi è una leggera disparità reddituale in favore del sig. AA (dal mod. PF 2010-2011 risulta un reddito complessivo di circa 26.000 € seppure a fronte di ricavi per oltre 68.000 €, mentre la signora BB, dipendente e quindi con redditi maggiormente trasparenti, gode di un lordo annuo di € 21.000 circa) e che deve essere considerato il presumibile esborso che sarà affrontato dalla moglie per il reperimento di idonea soluzione abitativa;

ritenuto che pertanto il padre provvederà all'integrale mantenimento di .., salva la contribuzione della signora BB al 50% delle spese straordinarie;

...omissis...

- richiama l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;

- affida la minore ... al Comune di ... con collocamento presso il padre;

- assegna la casa coniugale al sig. AA;

- ordina alla signora BB di rilasciare la casa coniugale entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

- dispone che i Servizi Sociali di ... proseguano nell'indagine psicosociale, svolgendo, anche in collaborazione con la A.S.L. competente e con il C.P.S. che ha in cura la resistente, i necessari

approfondimenti diagnostici e determinino il regime di frequentazione tra madre e figlia;
- dispone che il ricorrente sig. AA provveda all'integrale mantenimento di BB e che la signora AA contribuisca al 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche (rette, tasse, gite, libri), sportive e ricreative concordate tra le parti;

Alla successiva udienza del 13.11.2012 la signora BB riferiva di non avere ancora potuto lasciare l'abitazione e chiedeva che il signor AA contribuisse anticipandole un contributo pari a tre mensilità che, ordinariamente, un locatore richiede ed il signor AA replicava che il Comune di .. aveva già dato la disponibilità ad anticipare tale somma.

Disposto un breve rinvio per consentire alle parti di depositare una memoria illustrativa della situazione, alla successiva udienza del 20.12.2012 le parti di nuovo chiedevano un aggiornamento della causa per consentire alla signora BB di lasciare la casa coniugale.

All'udienza del 18.1.2013 il procuratore della signora BB segnalava che la propria assistita era ricoverata presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Legnano ed il G.I., dato atto di quanto sopra, rinviava la causa all'udienza del 4.3.2013.

A tale udienza il difensore del signor AA chiedeva che fosse posto a carico della signora BB un assegno di mantenimento a favore della figlia nella misura di euro 50,00 e chiedeva i termini di cui all'art 183, VI comma, c.p.c., altresì avanzando la richiesta di emissione di sentenza parziale con successiva prosecuzione "*per la questione dell'addebito*"; il procuratore della signora BB si opponeva alla richiesta di contributo al mantenimento della figlia dovendo la sa assistita provvedere ad un canone di locazione.

Con successivo provvedimento il G.I. ritenuto che la signora BB avesse ripreso l'attività lavorativa poneva a suo carico la somma di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia .. ed assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Alla successiva udienza del 21.6.2013 il procuratore del signor AA chiedeva un breve rinvio per verificare la possibilità di una soluzione consensuale della separazione ma, alla successiva udienza del 30.9.2013, presente personalmente le parti, si accertava l'impossibilità di pervenire ad una soluzione consensuale.

Con provvedimento emesso in data 14.10.2013 il G.I. assumeva i provvedimenti sull'istanza istruttoria e all'udienza del 6.11.2013 si procedeva all'escussione del teste

All'udienza del 28.11.2013 il procuratore del signor AA rinunciava (con accettazione del procuratore della resistente) all'audizione del teste residuo e, alla successiva udienza del 4.12.2013, le parti rassegnavano le conclusioni su fogli a parte che, siglati dal G.I., venivano allegati al verbale di udienza.

Rimessa al Collegio per la decisione, la causa veniva quindi discussa nella camera di consiglio del 2.4.2014 avendo le parti adempiuto agli incombeni di rito ed essendo state, altresì, raccolte le conclusioni del P.M.

3) Decidibilità della causa. La domanda principale.

Alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la causa appare pienamente decidibile senza che appaia necessario od anche solo opportuno procedere alla fase istruttoria pure dalle parti invocata: i capitoli di prova dalle medesime articolati e riproposti – dal solo ricorrente signor AA - in sede di precisazione delle conclusioni, appaiono, infatti, inammissibili e/o irrilevanti ai fini della definizione del giudizio, donde deve sul punto pienamente convenirsi con la delibazione al riguardo già effettuata dall'istruttore

I coniugi hanno contratto matrimonio in ... in data ...1996, in costanza del quale nasceva la figlia ... (..2002).

Quanto alla domanda principale, alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento.

Il negativo esito del preliminare tentativo di conciliazione esperito dal Presidente ed ancora dal G.I., il contenuto degli atti difensivi, la comprovata, indisponibilità a raggiungere un accordo – evidenziata in entrambe le parti - attestano con assoluta univocità quanto dalle parti dedotto in merito alla verificatasi intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, sì che nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi sia venuta a crearsi una frattura allo stato irreversibile e ostativa alla ricostituzione dell'armonia di coppia: sussistono, di conseguenza, i presupposti di fatto e di diritto per far luogo alla declaratoria di separazione personale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, primo comma, cod. civ.

4) Le domande accessorie.

4.1)

Sono in scrutinio avanti il Collegio le reciproche domande di addebito formulate dalle parti e riferite, quanto alla domanda del sig. AA, sul comportamento contrario a doveri nascenti dal matrimonio tenuti dalla sig.ra BB (allontanamento dal domicilio familiare, presunte infedeltà, aggressività verbale e fisica, isolamento, uscite serali e rientri a tarda notte,) e, per quanto concerne la domanda della sig.ra BB, individuate nell'indifferenza del marito nei confronti della moglie in chiara difficoltà nell'elaborazione del lutto determinato dalla perdita della propria madre, ed in una sostanziale e reiterata violazione dei doveri di assistenza e solidarietà avendo il Sig. AA 'lasciata sola la moglie' nei momenti di maggiore criticità del proprio disagio psichico fisico che aveva portato la donna a frequenti ricoveri in reparti di psichiatria.

4.2)

Quanto alla domanda di addebito della separazione alla moglie osserva il Tribunale come non contestata sia la patologia più volte riscontrata nella sig.ra BB – quantomeno a partire dal 2008 – che dice di un '*disturbo dell'adattamento con umore deflesso*' ovvero di un '*Disturbo Bipolare di tipo II*', con *diagnosi principale* di '*Disturbo istrionico di personalità*' (cfr. Certificazione U.O. di Psichiatria nr. 43 di Legnano a firma dr.ssa ... e dr. .. in data 12.10.2012).

Va qui ricordato come le stesse indicazioni dell'Unità Operativa di Psichiatria di .., presso il quale la sig.ra BB è stata ricoverata fin dal 2008, non rilevano una '*sintomatologia psicopatologica*' emergendo, piuttosto, una '*elevata conflittualità con il coniuge*' quale esperienza esistenziale e

relazionale in cui il disagio della sig.ra BB si manifestava.

L'ultima – in ordine di tempo – certificazione in atti (cfr. nota U.O. di Psichiatria di Legnano in data 5.2.2013) conferma la diagnosi precedente, ribadendo il *disturbo di personalità di tipo istrionico*, con “*scarse capacità introspettive*” che non consentono alla sig.ra BB di ‘...porre in atto risorse valide in quanto la stessa ha sia aspetti caratteriali che hanno inciso negativamente sulle relazioni sia cognitivi che limitano un valido percorso terapeutico finalizzato al riconoscimento dei suoi bisogni...’ con ‘...tendenza alla manipolazione per ottenere vantaggi secondari ed accudimento’; non ritenevano per altro i sanitari di ‘...impostare una specifica terapia antidepressiva ritenendo il quadro psicopatologico osservato più ascrivibile ad un disturbo di personalità con espressioni di disadattamento rispetto ad eventi di vita per lei stressanti piuttosto che ad uno stato depressivo’

4.3)

La definizione del disturbo di personalità procede dalla definizione di ‘tratti di personalità’ che dice di quei ‘*modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali personali rilevanti*’. Quando, e soltanto quando, ‘...i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale adattiva o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono Disturbi di Personalità. La caratteristica essenziale di un disturbo di personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devii marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: cognitivtà, affettività, funzionamento interpersonale o controllo degli impulsi’ Questo modello costante risulta inflexibile e pervasivo in un ampio spettro di contesti personali e sociali e determina un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree impostati.¹

Il passaggio dai tratti di personalità² al disturbo di personalità non avviene - sempre - con modalità traumatiche, non si assiste cioè al passaggio di una condizione ‘normale’ ad una condizione ‘disturbata’, ma, piuttosto, si osserva una personalità che a seguito di diversi fattori (ambientali, biologici, traumatici, ecc.) può assumere schemi e modelli disadattivi, passando così da uno ‘stile di personalità’ ad un ‘disturbo di personalità’ (si consideri nel caso della sig.ra BB la mancata elaborazione del lutto della perdita della madre ed un aspro conflitto coniugale immediatamente insorto).

4.4)

Il *disturbo istrionico di personalità* definisce, invece, un ‘*quadro pervasivo di emotività eccessiva e di ricerca di attenzione ed è presente una varietà di contesti*’ e viene segnalato, tra gli altri indici, ‘...da espressione delle emozioni rapidamente mutevoli’ ...’... da una interazione con gli altri spesso caratterizzata da comportamenti sessualmente seducenti o provocanti...’ mostrando, sovente ‘...autodrammatizzazione, teatralità ed espressione esagerata delle emozioni’ che spesso, per le loro manifestazioni pubbliche , possono

¹ American Psychiatric Association *Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi di personalità*, Trad. It Mason, Milano 1999 pag., 688

² che Sperry definisce ‘stili di personalità’ cfr. Sperry. L. I disturbi di personalità, dalla diagnosi alla terapia, tr. It. Mc Graw-Hill 2004 pag. 11 e ss

imbarazzare amici e conoscenti, finendo spesso per assumere atteggiamenti intolleranti e manifestando un sicuro disagio quando *'non sono al centro dell'attenzione'*³

4.5)

In tale cornice psicologica in cui la reazione della sig.ra BB agli stimoli ambientali, ed in particolare la sua reazione alla perdita della madre, alla conflittualità con il marito, alla relazione affettiva dispersa, appare del tutto sproporzionata e indica una incapacità di elaborare eventi 'ordinari' nei rapporti intersoggettivi, pare potersi collocare la condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio obiettivamente tenuti dalla sig.ra BB e, di conseguenza, le abnormità dei gesti e delle condotte che hanno caratterizzato il suo comportamento all'interno della coppia degli ultimi anni.

4.6)

A partire dalla sentenza delle SS.UU. 9163 del 25 gennaio-8 marzo 2005 -c.d. *Sentenza Raso* - i disturbi di personalità diventano giuridicamente rilevanti quando siano *'...per consistenza, intensità rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere'* del soggetto.

Ciò che è rilevante, tuttavia, è non tanto la natura e l'origine del disturbo di personalità, quanto gli effetti che il medesimo determina *'...sulla capacità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta nonché sull'attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi che motivano l'azione'*⁴

Un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, per essere irrilevante ai fini della delcratoria di addebito, deve essere, allora, una condotta-sintomo che riveli il disturbo di personalità e nel contempo ne sia la cifra comportamentale, con esso ponendosi in connessione diretta e di esso manifestandosi quale inequivoco segnale rivelatore (c.d. *'valore di malattia'* del comportamento tenuto⁵)

Nel caso in esame, il comportamento tenuto dalla sig.ra BB - e che può considerarsi in obiettivo contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio (presunta infedeltà, atteggiamenti seduttivi e sessualmente provocanti, ricerca di abbigliamento vistoso, oppositività, teatralità ed imprevedibilità delle condotte, espressione esagerata delle emozioni, aggressività verbale nei confronti del marito, ricerca esagerata di attenzione (anche) da parte delle istituzioni)- può essere ricondotto quale *'valore di malattia'* dell'accertato. disturbo istrionico di personalità per altro innestato su un Disturbo dell'adattamento che descrive comportamenti clinicamente significativi in risposta ad uno o più fattori psicosociali stressanti identificabili (lutto per la perdita della madre, conflittualità con il sig. AA) con umore deflesso e per tanto deve essere ritenuto del tutto irrilevante ai fini della declaratoria di addebito.

4.7)

Quanto all'addebito chiesto nei confronti del signor AA rileva il Tribunale come evidenti siano state le sue incompetenze di fronte alle criticità che

³ American Psychiatric Association *Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi di personalità*, Trad. It Mason, Milano 1999 pag., 714-716;

⁴ Trib. Piacenza 31 Maggio 2002 nr. 769, imp. G.I., in Rivista Penale 05\2004 pag. 561 e ss e Giurisprudenza

⁵ Fornari U., *Trattato di Psichiatria Forense*, Utet Torino, 2002 pag. 130-131

la moglie andava manifestando subito dopo la morte della propria madre, sì che alimentando o non attuando il conflitto coniugale che la mancata elaborazione del lutto aveva innescato, sembra aver contribuito in maniera rilevante ad enfatizzare le difficoltà psicologiche della moglie.

Costante, sia nelle relazioni dei Servizi Sociali che in quelle dell'unità di psichiatria dell'Ospedale di Milano, è il riferimento alla *"conflittualità matrimoniale"* quale terreno di coltura dei disturbi dell'umore prima, e del disturbo di personalità su di esso poi innestato, della signora Parisi.

L'incapacità del signor AA a fronteggiare l'esperienza (invero non facile) della *"malattia"* della moglie e, soprattutto, la sua incapacità/impossibilità di accettarla, hanno contribuito in modo rilevante a rendere, anche per se stesso, non più tollerabile l'esperienza matrimoniale.

Il venir meno da parte del signor AA al dovere di solidarietà si manifesta a chiare lettere quando, all'atto delle dimissioni della signora BB dall'unità operativa di psichiatria di .. in data 2.2.2013, egli non si rendeva disponibile ad accogliere la moglie presso il proprio domicilio comunicando ai sanitari che ove la moglie fosse stata riportata nell'abitazione coniugale egli *"se ne sarebbe andato via con la figlia minore"* contemporaneamente segnalando ai sanitari come la signora BB non avesse *"alcun diritto di entrare in quella casa"*.

A fronte di tale opposizione il Primario dell'Unità di Psichiatria riteneva *"più opportuno"* rimandare le dimissioni.

Tali atteggiamenti sono sicuramente successivi alla rottura ormai irreversibile dell'unità coniugale ed avvengono in corso di causa e, seppure idonei ad *"illuminare"* le modalità con cui il signor AA si è posto di fronte alle difficoltà della moglie, cionondimeno non possono di per sé costituire fonte di addebito.

Segnala la Corte di Cassazione come, di fronte alle criticità psichiche del coniuge l'altro coniuge *'...non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale, ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti - se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza"*. – cfr Sez. 1, *Sentenza n. 13021 del 20/12/1995 (Rv. 495163)*.

Le scarse risorse empatiche del signor AA, la sua incompetenza nell'affrontare il difficile percorso di accudimento e cura di una persona con sicure criticità psichiche, l'incapacità ad accettare, prima, e ad affrontare, poi, la malattia della moglie, una certa aridità complessiva della sua personalità quale emerge nelle relazioni dei Servizi Sociali (cfr, in particolare, relazione Servizio Intercomunale Tutela Minori di .. in data 6.7.2012), appaiono essere suoi specifici *tratti di personalità* che, per quanto riverberati nelle stesse modalità con cui ha affrontato il percorso giudiziario - nel corso del quale ha reiteratamente chiesto l'addebito della separazione dalla moglie della quale gli erano ben note le difficoltà - , non consentono tuttavia di essere ritenute *"condotte contrarie ai doveri nascenti al matrimonio"* tali da aver reso intollerante la prosecuzione della vita coniugale e, pertanto, motivo di addebito della separazione

stessa.

Va pertanto respinta la domanda di addebito della separazione dispiegata dalla signora BB nei confronti del marito.

4.8)

Quanto all'affidamento della figlia minore ritiene il Collegio di confermare il suo affido al Comune di .. con suo prevalente collocamento presso il padre e con delega ai Servizi Sociali competenti di regolare i tempi e le modalità della frequentazione tra la madre e la figlia.

Le condizioni della signora BB (che, a quanto emerge dagli scritti conclusivi delle parti, ancora nel mese di febbraio 2014 è stata ricoverata presso un reparto psichiatrico) non consentono, ovviamente, una ripresa libera delle frequentazioni con la figli ...

D'altro canto, le sopra evidenziate criticità nel signor AA, per quanto egli sia ritenuto nelle relazioni degli assistenti sociali un "*sicuro punto di riferimento per la figlia ..*", non consentono di elidere i dubbi sulle sue competenze genitoriali.

Se, chiamato ad affrontare una situazione di sicura complessità quale è stata quella della malattia della moglie, egli ha reagito con le modalità sopra indicate (e si veda in proposito quanto riferito dall'assistente sociale .. nella sua relazione in data 27.6.2012) ancor più problematica potrebbe, per il signor AA, rivelarsi la gestione di una figlia che, ormai, si avvia all'età critica dell'adolescenza, sì che appare quanto mai opportuno che la responsabilità genitoriale sia prevalentemente collocata sull'Ente Pubblico con le modalità già delineate nel provvedimento emesso dal Presidente in data 12.7.2012, che qui va integralmente richiamato.

4.9)

Quanto alle determinazioni di ordine economico ritiene il Collegio, a modifica dell'ordinanza in data 16.3.2013 del G.I. di dover ripristinare l'assetto delineato nell'ordinanza presidenziale in data 12.7.2012 attese le persistenti criticità di ordine psicologico nella signora BB che indubbiamente si riverberano anche nella sua capacità reddituale e le spese che la stessa deve sostenere per la sua collocazione abitativa fuori dalla casa coniugale.

5) Sulle spese di lite.

L'esito complessivo del giudizio comporta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P Q M

- a) dichiara la separazione personale dei coniugi ..
- b) respinge le domande di addebito avanzate da entrambe le parti;
- c) affida la figlia minore .. (n. ...2002) al Comune di .. con suo prevalente collocamento presso il padre;
- d) assegna la casa coniugale al signor AA
- e) dispone che i Servizi Sociali di .. proseguano nella regolamentazione della frequentazione tra la madre e la figlia come in atto;
- f) dispone che i Servizi Sociali del Comune di .., proseguano

nell'attività di sostegno della genitorialità del signor AA e nel continuo e costante monitoraggio dello sviluppo psicofisico di .. con ulteriore delega ad immediatamente segnalare alla A.G. competente ogni criticità che dovesse emergere nell'equilibrio psicofisico e relazionale della minore;

- g) dispone che il signor AA provveda ad interare il mantenimento di .. e pone a carico della madre di contribuire al 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche (rette e tasse di iscrizione, libri di testo, materiale didattico di supporto), sportive e ricreative se concordate tra le parti;
- h) compensa tra le parti le spese di lite;
- i) manda alla Cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato del punto a), copia della presente sentenza all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di .., per quanto di competenza

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della IX sezione civile del Tribunale in data 2.4.2014.

Il Presidente rel. est.
Dr. Olindo Canali